

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 497

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARRAFFA, MARTELLI e GIUNTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1992

Regolamentazione degli espianti e dei trapianti di cornea

ONOREVOLI SENATORI. - La sempre crescente domanda di utilizzazione del tessuto corneale e la grande valenza sociale correlata alla possibilità di portare a soluzione facilmente e definitivamente peculiari patologie corneali che determinano gravi anomalie ottiche con invalidanti difetti del visus e, financo, cecità spesso associate ad intensi disturbi soggettivi, quali la fotofobia ed il dolore particolarmente intenso, fanno ritenere matura ed improcastinabile l'esigenza di trattare la disciplina della cheratoplastica in maniera totalmente avulsa dal contesto generale dei trapianti d'organo.

Tale convinzione trova i presupposti scientificamente nelle fondamentali consi-

derazioni che di seguito vengono evidenziate.

Anzitutto appare opportuno sottolineare che la cornea non è un organo ma un tessuto e, pertanto, l'intervento di trapianto corneale realizza un innesto di tessuto biologico e non un trapianto d'organo.

Infatti il tessuto corneale presenta caratteristiche peculiari che lo differenziano da tutti gli altri tessuti umani e che, tra l'altro, ne condizionano sia le modalità di espianto che le necessità successive all'intervento di innesto.

Alla base di tale peculiarità sta l'avascolarità del tessuto corneale che, non essendo perfuso direttamente da vasi ematici, può essere prelevato anche a distanza di diverse

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ospedaliero o anche a domicilio del defunto;

c) l'innesto di tessuto corneale deve essere considerato un normale intervento di chirurgia oculare e non soggiacere a disposizioni speciali, non abbisognando l'*équipe* chirurgica nè la struttura ospedaliera nella quale si effettuerà l'intervento di particolari requisiti;

d) agli organi regionali e, ov'è possibile, alle singole unità sanitarie locali debbono essere affidate l'organizzazione ed il funzionamento di eventuali banche di cor-

nee ed il controllo che ne deriva sia sul piano delle precedenze sia su quello delle valutazioni delle urgenze;

e) allo scopo di contenere i costi, agli organi regionali deve essere affidata l'organizzazione di un'unica banca centrale di importanza regionale per la conservazione ed il trattamento con il tornio delle cornee congelate al fine di fare assumere ad esse caratteristiche ottiche idonee per particolari innesti correttivi di forti difetti visivi e per avviare una seria attività di ricerca sulla possibilità di tessuto corneale.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Assenso)

1. L'espianto delle cornee è consentito nei soggetti deceduti che in vita non abbiano manifestato per iscritto, al rilascio di un documento identificativo, il rifiuto alla donazione.

2. Nei soggetti minorenni l'espianto delle cornee è consentito a meno che congiunti più stretti non neghino formalmente l'assenso all'espianto.

Art. 2.

(Accertamento di morte)

1. L'espianto di cui all'articolo 1 può essere effettuato esclusivamente con l'accertamento della morte biologica mediante esecuzione dell'elettrocardiogramma che deve permanere piatto per almeno venti minuti primi.

Art. 3.

(Modalità di prelievo)

1. Il prelievo del tessuto corneale deve effettuarsi da parte di personale medico in ambiente ospedaliero o a domicilio del defunto nel rispetto della salma e delle norme di asepsi.

Art. 4.

(Valutazione dell'atto chirurgico)

1. L'innesto corneale è considerato un normale intervento chirurgico sul segmento anteriore del bulbo oculare e non è disciplinato da disposizioni speciali.

Art. 5.

(Centri di raccolta)

1. Gli organi regionali e, ove possibile, le singole unità sanitarie locali provvedono all'organizzazione ed al funzionamento dei centri di raccolta delle cornee e di eventuali banche di cornee ed adottano disposizioni motivate in ordine alle precedenze e alle valutazioni delle urgenze degli interventi.

Art. 6.

(Banca delle cornee)

1. Al fine di contenere i costi, gli organi regionali provvedono all'organizzazione di un'unica banca centrale di importanza regionale per la conservazione e l'eventuale trattamento con il tornio delle cornee congelate.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.